Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Direttiva concernente il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (CBRQP)

Versione 1.2 del 1.12.2025

Processo di elaborazione

| Versione | Attività / organo / ecc. | Data |
|---|--|-----------------------|
| Bozza | Elaborazione nel comitato ristretto (CR); invio da parte dell'UFAG ai Cantoni | 01.05.2024 |
| Bozza (del 01.05.2024) | Invio da parte dell'UFAG ai membri della Piattaforma nazionale sulla biodiversità nell'agricoltura | 16.05.2024 |
| Bozza (del 01.05.2024) | Workshop nel quadro della Piattaforma nazionale sulla biodiversità nell'agricoltura | 06.06.2024 |
| Bozza (del 01.05.2024) | 1° workshop con i Cantoni | 18.06.2024 |
| Direttiva V 0.9 | Elaborazione nel CR sulla base delle osservazioni scritte dei Cantoni, input orali nel quadro del 1° workshop sulla direttiva e della Piattaforma nazionale sulla biodiversità nell'agricoltura (del 06.06.2024) | Fino al 18.7. / 22.7. |
| Direttiva V 0.9 | Invio ai Cantoni con la richiesta di registrare i commenti nella versione cloud (termine per i commenti: 7.8.2024) | 24.07.2024 |
| Direttiva V 0.9 | Discussione dei punti critici ed elaborazione di approcci per compromessi nel quadro del 2° workshop sulla direttiva | 22.08.2024 |
| Direttiva V 0.95 | Elaborazione a cura dell'UFAG unitamente al CR | 18.11.2024 |
| Direttiva V 0.95 | Input del servizio giuridico dell'UFAG | 19.11.2024 |
| Direttiva V 0.95 | Discussione nel CR; proposte del CR al comitato di progetto (CP) | 22.11.2024 |
| Direttiva V 0.97 per il CP (del 28.11.2024) | Revisione a cura del team di progetto | 22.11.2024 |
| Direttiva V 0.97 | Input del servizio giuridico dell'UFAG | 26. e 28.11.2024 |
| Direttiva V 0.97 | Discussione e decisioni del CP | 28.11.2024 |
| Direttiva V 1.0 | Elaborazione a cura dell'UFAG | 11.12.2024 |
| Direttiva V 1.0 | Informazione preliminare online concernente la direttiva | 13.12.2024 |
| Direttiva V 1.0 | Adeguamenti redazionali | 28.01.2025 |
| Direttiva V 1.0 | Approvazione da parte del CP | 29.01.2025 |
| Direttiva V 1.1 | Aggiunta dell'allegato 6.3 «Elenco delle misure federali» | 30.04.2025 |
| Direttiva V 1.2 | Eliminazione di indicazioni concernenti la computabilità nella PER; integrazione delle aliquote massime di contribuzione; varie piccole precisazioni; link nell'allegato 6.2 Modello per l'inoltro di misure regionali alla Confederazione | 1.12.2025 |

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Schwarzenburgstrasse 165 3003 Berna https://www.blw.admin.ch/



Contesto

Nell'ambito dell'attuazione della PA22+ due tipi di contributi separati, ovvero il contributo per l'interconnessione e il contributo per la qualità del paesaggio, sono stati accorpati nel nuovo contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (CBRQP) allo scopo di ridurre il dispendio amministrativo e allo stesso tempo di sfruttare sinergie per migliorare l'efficienza e l'efficacia del nuovo strumento.

La presente direttiva contiene precisazioni essenziali concernenti l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), segnatamente gli articoli 78, 79 e 80 OPD che disciplinano il CBRQP, e stabilisce le condizioni quadro per l'elaborazione di progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (PBRQP). È strutturata secondo le fasi dei PBRQP «avvio», «elaborazione», «attuazione» e «valutazione» e mira a semplificare l'elaborazione delle bozze di progetto e delle domande nonché a garantire la parità di trattamento dei Cantoni nel processo di elaborazione dei PBRQP. La direttiva è stata elaborata durante vari workshop da un team di progetto dell'UFAG in collaborazione con un comitato ristretto (CR) nel quale erano rappresentati la CDPNP, la COSAC e l'UFAM nonché nel quadro di un processo di cocreazione al quale hanno contribuito i rappresentanti di ogni Cantone.

1. Avvio

Obiettivo della fase di avvio: si effettuano i preparativi in modo da poter elaborare un progetto.

1.1. Definizione del comprensorio del progetto attraverso i suoi limiti

I limiti del comprensorio del progetto coincidono preferibilmente con quelli di unità territoriali naturali ben delimitate e chiaramente identificabili o di regioni biogeografiche. Il comprensorio può essere definito anche sulla base di unità amministrative o corrispondere a delimitazioni già utilizzate (p.es. il precedente comprensorio per la qualità del paesaggio (comprensorio QP)).

La Confederazione non fissa una dimensione massima del comprensorio del progetto. Se opportuno e ben giustificato, il Cantone può presentare un'unica domanda riguardante l'intero territorio cantonale, indicando:

- in che modo garantisce che a livello regionale all'interno del comprensorio del progetto possano essere conseguiti gli obiettivi o attuate le misure previste;
- in che modo garantisce un coordinamento intercantonale per le superfici aziendali extracantonali.

1.2. Designazione della persona di riferimento

Il Cantone designa il servizio responsabile del progetto e la rispettiva persona di riferimento (dati di contatto e nome).

1.3. Organizzazione del progetto

Occorre illustrare in che modo i servizi cantonali responsabili in materia di <u>biodiversità regionale e</u> <u>qualità del paesaggio</u> (agricoltura, natura, foresta, paesaggio) vengono coinvolti in modo appropriato ed efficace durante tutte le fasi del progetto sulla base delle loro competenze tecniche (forma di presentazione: grafico, tabella o simile, più spiegazioni testuali su ruoli e competenze).

2. Elaborazione

Obiettivo della fase di elaborazione: il Cantone elabora il progetto in collaborazione con le cerchie interessate.

2.1. Coinvolgimento delle cerchie interessate (cfr. art. 80 cpv. 1 OPD)

Il servizio responsabile è tenuto a coinvolgere gli attori interessati dei settori dell'agricoltura, della biodiversità e del paesaggio. Il coinvolgimento di altri attori, ad esempio dei settori della pianificazione del territorio, delle attività ricreative, del turismo, eccetera, è facoltativo.

2.2. Breve caratterizzazione del comprensorio del progetto

- Vengono descritti brevemente i valori della biodiversità e del paesaggio nel comprensorio del progetto (le descrizioni dettagliate sono fornite al punto 2.3).
- Questa breve descrizione include la superficie agricola utile (cfr. art. 14 OTerm), la superficie aziendale (cfr. art. 13 OTerm) e la superficie d'estivazione (cfr. art. 24 OTerm), nonché spazi limitrofi rilevanti.

2.3 <u>Sintesi dei contenuti essenziali delle analisi della situazione attuale esistenti e degli obiettivi cantonali in materia di biodiversità e paesaggio (cfr. art. 79 cpv. 1 lett. a, b e d OPD)</u>

Occorre allestire una sintesi dei contenuti essenziali della documentazione esistente.

- Qualità del paesaggio: le conclusioni delle analisi esistenti e i contenuti elaborati per i progetti per la qualità del paesaggio (p.es. le unità paesaggistiche definite a suo tempo) vanno valutati tenendo conto delle concezioni del paesaggio cantonali e di eventuali obiettivi cantonali e, all'occorrenza, devono essere aggiornati. Un aggiornamento è necessario se le concezioni del paesaggio contengono informazioni che non figurano ancora nelle analisi di quelli che prima dell'accorpamento erano i progetti per la qualità del paesaggio. Si caratterizza lo stato effettivo della qualità del paesaggio e va descritta la diffusione di paesaggi che si distinguono per il loro carattere straordinario.
- Biodiversità regionale: le conclusioni delle analisi esistenti per i progetti di interconnessione vanno aggiornate tenendo conto delle basi tecniche cantonali esistenti, compresi gli obiettivi cantonali in materia di biodiversità (p.es. secondo la strategia cantonale sulla biodiversità); occorre illustrare la diffusione di specie bersaglio e specie faro rilevanti conformemente agli Obiettivi ambientali per l'agricoltura (OAA) nonché i rispettivi potenziali. A tal fine si raccomanda ai Cantoni di tenere presente la pianificazione dell'infrastruttura ecologica. Va descritto lo stato effettivo della biodiversità.
- Entrambi i temi: si raccomanda ai Cantoni di tener conto degli obiettivi 6.A-6.C della Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS).

Oltre alla documentazione già menzionata occorre tenere in considerazione i piani direttori cantonali e altri fondamenti ai sensi dell'articolo 6 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT).

Viene elencata la documentazione utilizzata. Se disponibili, occorre indicare i link.

2.4 Sinergie trasversali

- Viene illustrato se e in che misura tra biodiversità e qualità del paesaggio nonché rispetto a ulteriori temi rilevanti esistono sinergie o potenziali di sinergia, conflitti o potenziali di conflitto e se vi sono eventuali doppi finanziamenti.
- Il Cantone mostra in che modo sfrutta le sinergie, riduce i potenziali di conflitto ed evita doppi finanziamenti.
- Soprattutto nello sfruttamento di sinergie e nella riduzione dei potenziali di conflitto va garantita l'armonizzazione con i programmi d'agglomerato e con il piano direttore cantonale nell'ottica di uno sviluppo territoriale coerente.

2.5 <u>Appurare la necessità d'intervento e definire gli obiettivi del progetto (cfr. art. 79 cpv. 1 lett. a, b e d OPD)</u>

- Sulla base delle analisi della situazione attuale esistenti e degli obiettivi cantonali (cfr. il punto 2.3) nonché di ulteriori considerazioni (cfr. il punto 2.4), occorre appurare la necessità d'intervento.
- Una volta appurata la necessità d'intervento e tenendo conto dei mezzi a disposizione, vanno definiti gli obiettivi del progetto.
 - Occorre spiegare quali aspetti del carattere paesaggistico regionale vengono potenziati e quali paesaggi che si distinguono per il loro carattere straordinario (IFP, paesaggi palustri, paesaggi protetti a livello cantonale) vengono particolarmente promossi.
 - Occorre illustrare in che misura la biodiversità regionale è promossa dal profilo qualitativo e quantitativo.
 - Per la biodiversità regionale vanno indicate specie bersaglio e specie faro rilevanti. Per alcune specie ben precise occorre definire obiettivi qualitativi (p.es. conservazione

o promozione). Questi fungono da base per scegliere e definire le misure da attuare. Le specie bersaglio sono specie minacciate, per le quali il comprensorio del progetto assume una valenza particolare. Le specie faro sono specie che sono o erano caratteristiche del comprensorio del progetto.

2.6 <u>Indicatori e valori di riferimento nei settori biodiversità regionale e qualità del paesaggio</u> (cfr. art. 79 cpv. 1 lett. a e b OPD)

- Per gli obiettivi del progetto definiti al punto 2.5 nei settori biodiversità regionale e qualità del paesaggio vengono definiti indicatori, sulla base dei quali, laddove possibile, vengono fissati valori di riferimento quantitativi.
- La qualità del paesaggio non è quantificabile, ragion per cui gli obiettivi del progetto nel settore paesaggio sono quantificati in base alle unità da attuare (numero, superficie, lunghezza) per ogni misura.
- Sulla base dell'indicatore «Quota di superfici ecologicamente pregiate rispetto alla superficie agricola utile (SAU)» (cfr. all. 6.4) viene fissato il valore di riferimento per la biodiversità (obiettivi quantitativi concernenti le superfici conformemente all'art. 79 cpv. 1 lett. b OPD).
- All'interno del comprensorio del progetto vengono specificati i valori di riferimento per le zone agricole o le unità paesaggistiche nonché per altre unità territoriali rilevanti ai fini della promozione della biodiversità.

2.7 <u>Gestione mirata e conforme agli obiettivi di protezione delle superfici dei biotopi di</u> importanza nazionale e regionale (cfr. art. 79 cpv. 1 lett. e OPD)

- Si illustra in che modo il Cantone provvede affinché i gestori che partecipano al progetto garantiscano una gestione conforme agli obiettivi di protezione di tutte le superfici dei biotopi in inventari nazionali e regionali secondo gli articoli 18a e 18b della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), comprese le loro zone tampone.
- La garanzia a livello cantonale può essere precisata sulla base della prassi esecutiva cantonale.

2.8 Pacchetto di misure e principi per la gestione del budget

Pacchetto di misure

- Il pacchetto di misure proposto per il settore biodiversità regionale è orientato al conseguimento degli obiettivi del progetto e al raggiungimento dei valori di riferimento nonché è in funzione delle specie bersaglio e delle specie faro definite per il progetto. Il pacchetto di misure proposto per il settore qualità del paesaggio è orientato al conseguimento degli obiettivi del progetto in questo ambito tematico e fornisce particolari incentivi per i paesaggi che si distinguono per il loro carattere straordinario.
- Le misure scelte sono armonizzate con le altre misure di promozione della Confederazione, per esempio con quelle in virtù della LAgr e della LPN. Non possono risultare doppi finanziamenti.

Principi per la gestione del budget

- Occorre spiegare in che modo, sulla base degli obiettivi del progetto, il Cantone gestisce il limitato importo complessivo a disposizione del progetto, ovvero quali meccanismi sono applicati per la gestione del volume delle misure o come è amministrato il budget complessivo in vista del conseguimento degli obiettivi del progetto (p.es. limitare il volume delle misure sulla base della lunghezza massima, della superficie o del numero; aliquote di contribuzione ridotte e contributi massimi. per misura a livello aziendale).
- Occorre garantire che per tutta la durata del progetto siano disponibili mezzi finanziari per la realizzazione di elementi supplementari e di misure di valorizzazione.

2.8.1 Scelta delle misure dell'elenco federale

- Vengono scelte le misure federali utili per il conseguimento degli obiettivi del progetto (cfr. all. 6.3).
- Si illustrano quali misure sono disponibili per i gestori in quali settori parziali, indicando altresì il contributo che esse forniscono per conseguire gli obiettivi (zero effetti di trascinamento senza addizionalità¹).

2.8.2 Esigenze relative alle misure regionali

- I Cantoni definiscono misure regionali adeguate alle condizioni locali ed efficaci per conseguire gli obiettivi del progetto (cfr. all. 6.2 per il modello). Si applica la stessa esigenza in materia di effetti di trascinamento come per le misure federali.
- Per ogni misura regionale occorre definire:
 - o il contributo da essa fornito per il conseguimento degli obiettivi;
 - o in quali settori parziali può essere attuata;
 - o cosa comprende la misura e quali esigenze/prescrizioni devono essere adempiute;
 - quale aliquota di contribuzione è prevista (incl. eventuali graduazioni in funzione delle zone agricole, compresa la regione d'estivazione (REst)); l'aliquota di contribuzione è stabilita in base al costo e al valore della misura (cfr. art. 79 cpv. 1. lett. c OPD);
 - i punti di controllo.
- Nel quadro del processo di autorizzazione dei PBRQP la Confederazione può fissare aliquote di contribuzione più basse per le misure regionali, se le aliquote di contribuzione previste non tengono sufficientemente conto del costo e del valore della misura.
- Le superfici e gli elementi non notificati come SPB possono ricevere contributi se sono importanti per la caratterizzazione del paesaggio o per la biodiversità regionale e se vengono attuate misure di valorizzazione/preservazione/cura ben definite.
- Sono possibili anche procedure o contributi orientati ai risultati.

La Confederazione valuta le misure regionali proposte dai Cantoni in base ai seguenti criteri:

- effetto positivo (sulla biodiversità regionale e/o sulla qualità del paesaggio);
- o contributo al conseguimento degli obiettivi del progetto;
- o basso dispendio amministrativo per l'azienda;
- o adeguatezza dell'aliquota di contribuzione;
- controllabilità;
- nessun doppio finanziamento con altre possibilità di finanziamento (in virtù della LAgr e della LPN);
- o nessun effetto di trascinamento senza addizionalità2.

¹ Per **effetto di trascinamento** si intende una sovvenzione o quella parte di una sovvenzione che i beneficiari ricevono **senza dover far fronte a un dispendio o a costi supplementari. Addizionalità** significa che un'attività (p.es. le misure per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio) viene svolta soltanto perché è versata una sovvenzione, la quale assicura che i costi correlati all'attività siano completamente coperti.

In generale vi è un effetto di trascinamento se una misura verrebbe attuata anche se non fosse prevista una sovvenzione, ovvero nel caso in cui viene generato un reddito senza alcun beneficio aggiuntivo. L'effetto di trascinamento è considerato inefficiente dal punto di vista economico.

Visti gli obiettivi del CBRQP, l'aspetto dell'addizionalità deve essere relativizzato. Di conseguenza, può verificarsi una mancanza di addizionalità nell'effetto di trascinamento se la misura mira ad aumentare la varietà del paesaggio. Se, invece, l'obiettivo è la **preservazione** delle qualità del paesaggio, ad esempio **preservando elementi paesaggistici specifici**, gli effetti di trascinamento e l'addizionalità possono coincidere. In questo caso, l'«addizionalità» dell'effetto deriva dal fatto che senza i contributi, il dispendio iniziale potrebbe essere considerato troppo elevato e la misura verrebbe abbandonata. In questo caso, ci sarebbe una perdita di qualità del paesaggio. Dunque, l'addizionalità consiste nella garanzia a lungo termine di un'attività che non esisterebbe se non vi fosse una sovvenzione. (Fonte: adeguata sulla base di Buser, B. et al. (2024). Evaluation Landschaftsqualitätsbeiträge, Zurigo.)

² Se esiste il rischio di effetti di trascinamento senza addizionalità, esso viene ridotto applicando meccanismi di limitazione del volume delle misure (cfr. «Principi per la gestione del budget») e scegliendo opportunamente l'aliquota di contribuzione.

2.9 Opportunità e rischi nonché attività per ridurre i rischi

- Sono illustrati brevemente i fattori che possono influire positivamente (opportunità) e negativamente (rischi) sul progetto. Vanno spiegate le attività intraprese per ridurre i rischi identificati.
- Esempi di rischi: scelta frequente di misure con scarso impatto; gran numero di misure disponibili (misure dell'elenco federale sommate a quelle regionali) da un lato e scelta soltanto di un ristretto numero di queste misure dall'altro.

2.10 Criteri di entrata

- I Cantoni possono definire criteri di entrata a livello di singola azienda.
- I criteri di entrata a livello di singola azienda sono motivati e spiegati.

3. Attuazione

Obiettivo della fase di attuazione: si attua il progetto applicando le misure scelte. Il Cantone sostiene l'attuazione.

3.1 Consulenza (cfr. art. 79 cpv. 2 OPD; all. 8 n. 2.9a. 4 OPD)

- Per i gestori di aziende gestite tutto l'anno che ricevono contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio sussiste un obbligo di consulenza. Deve avvenire una consulenza qualificata sui temi biodiversità regionale e qualità del paesaggio.
- Il Cantone illustra in che modo avviene la consulenza da parte di consulenti qualificati al più tardi nel 4° anno dopo la notifica.
- In linea di principio la consulenza deve avvenire a livello di singola azienda. Sono possibili forme di consulenza equivalenti, come ad esempio la consulenza in piccoli gruppi. Per le forme di consulenza che non avvengono a livello di singola azienda il Cantone spiega come garantisce che siano equivalenti a una consulenza a livello di singola azienda. Nel processo di autorizzazione l'aspetto dell'equivalenza viene esaminato sulla base di criteri come, ad esempio, attuazione sul campo, attuazione presso uno o più gestori, dimensioni del gruppo idonee alle caratteristiche del campo, trattamento di vari temi specifici, entrata nel merito degli obiettivi aziendali di tutti i gestori partecipanti.
- Il Cantone spiega in che modo attua la consulenza con persone qualificate. Una persona è qualificata se
 - ha concluso una formazione professionale o continua oppure dimostra (p.es. con autodichiarazioni) di essere competente in tutti i seguenti settori: biodiversità, agricoltura, qualità del paesaggio e consulenza (p.es. motivazione, gestione dei conflitti).

3.2 <u>Gestione del progetto (incl. assicurazione della qualità), accompagnamento e supporto del</u> Cantone ai gestori per favorire il conseguimento degli obiettivi (cfr. art. 80 cpv. 5 OPD)

- Il Cantone descrive in che modo garantisce accompagnamento e supporto ai gestori. L'attività di supporto, insieme a quella di consulenza, contribuisce all'attuazione efficace delle misure e quindi al conseguimento degli obiettivi del progetto. Si spiega quale ruolo svolgono eventuali enti promotori regionali e/o fornitori privati.
- Il Cantone illustra sotto quale forma e con quale frequenza verifica lo stato di avanzamento del progetto e, in particolare, il conseguimento dei rispettivi obiettivi (cfr. il punto 2.5), indicando altresì i provvedimenti che adotta se il conseguimento degli obiettivi è compromesso.

3.3 Riduzioni (cfr. art. 105 cpv. 1 in combinato disposto con l'all. 8 n. 2.9a OPD)

- Il Cantone illustra in che modo stabilisce le riduzioni nel quadro delle convenzioni riferite al progetto con i gestori conformemente all'allegato 8 n. 2.9a OPD.
- Il Cantone garantisce che all'atto della notifica delle misure che intendono attuare i gestori siano informati sulle riduzioni in caso di mancato adempimento delle condizioni, indicando altresì in che modo vengono informati.

3.4 Comunicazione e relazioni pubbliche

La popolazione nel comprensorio del progetto è informata in maniera adeguata sul progetto in corso (p.es. volantini, articoli nella stampa locale, social media, informazioni durante un evento). Il Cantone spiega brevemente come attua questa comunicazione o come viene attuata da terzi.

4. Valutazione

Obiettivo della valutazione: si valuta il progetto verso la fine della sua durata ed eventuali necessità di adattamento sono prese in considerazione per un progetto successivo.

4.1 Valutazione e progetto successivo (cfr. art. 80 cpv. 7 OPD)

- Il Cantone stila un rapporto di valutazione in cui spiega se gli obiettivi del progetto sono stati conseguiti o meno.
 - Nel settore della biodiversità ciò avviene in particolare sulla base della verifica dei valori di riferimento in relazione agli indicatori definiti.
 - Nel settore della qualità del paesaggio ciò avviene in particolare sulla base della verifica del raggiungimento dei valori di riferimento in relazione all'attuazione delle unità (numero, superficie in ha, metri) per misura.
- Il Cantone riflette sull'efficacia della consulenza fornita nel quadro del progetto e riassume i risultati di questa riflessione nel rapporto di valutazione.
- Se viene proposto un progetto successivo, il Cantone trae le debite conclusioni dai risultati della valutazione e definisce eventuali necessità di adeguamento in vista di un miglior conseguimento degli obiettivi. La necessità d'intervento e gli obiettivi del progetto (cfr. il punto 2.5) vanno adeguati a eventuali basi tecniche e obiettivi superiori nuovi o aggiornati (cfr. il punto 2.3).

Nell'ultimo anno della durata del progetto, il Cantone presenta all'UFAG, entro il 30 giugno, il rapporto di valutazione. Un'eventuale domanda per un progetto successivo va presentata contemporaneamente al rapporto di valutazione.

5. Procedura

5.1 <u>Presentazione della domanda e processo di autorizzazione presso l'Ufficio federale</u> dell'agricoltura (cfr. art. 80 cpv. 2-4 OPD)

- Entro il 31 ottobre dell'anno precedente la presentazione della domanda va inoltrata all'UFAG la bozza del progetto (incl. catalogo delle misure).
- Per valutare la bozza del progetto e dare un riscontro al Cantone l'UFAG impiega circa 4 mesi.
- Entro il 30 giugno dell'anno precedente il previsto avvio del progetto va inoltrata all'UFAG la rispettiva domanda.

Dopo un'eventuale integrazione della domanda da parte del Cantone, l'UFAG impiega circa 3 mesi per emettere una decisione (e fissare eventuali condizioni).

Esempio: se si prevede di iniziare il progetto nel 2028, è necessario presentare all'UFAG una bozza del progetto entro il 31 ottobre 2026 e la rispettiva domanda entro il 30 giugno 2027.

L'esame delle bozze dei progetti avviene in maniera scaglionata, un progetto dopo l'altro, a partire da metà/fine agosto 2026. Pertanto, i Cantoni che avranno presentato le loro bozze prima del termine ultimo possibile saranno i primi a ricevere una risposta. Lo stesso vale per l'esame delle domande. La prima data possibile per l'inoltro delle domande è metà aprile 2027.

L'UFAG esamina le bozze dei progetti e le rispettive domande dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

5.2 Prescrizioni sul volume della domanda

Il fascicolo comprendente la bozza del progetto e la domanda consta al massimo di 35 pagine (più gli allegati).

6. Allegati

6.1 Abbreviazioni

AFAC: alberi da frutto ad alto fusto nei campi BRQP: biodiversità regionale e qualità del

paesaggio

CBRQP: contributo per la biodiversità regionale

e la qualità del paesaggio

CDPNP: Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio COSAC: Conferenza svizzera delle sezioni

dell'agricoltura cantonali CP: comitato di progetto

CPS: Concezione Paesaggio svizzero

CR: comitato ristretto IE: infrastruttura ecologica

IFP: Inventario federale dei paesaggi, siti e

monumenti naturali

LAgr: legge federale del 29 aprile 1998

sull'agricoltura; RS 910.1

LPN: legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio; RS 451

LPT: legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio; RS 700 OAA: Obiettivi ambientali per l'agricoltura

OAA: Obiettivi ambientali per l'agricoltura OPD: ordinanza del 23 ottobre 2013 sui

pagamenti diretti; RS 910.12

OTerm: ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla

terminologia agricola; RS 910.91

PA: Politica agricola

PBRQP: progetto concernente la biodiversità

regionale e la qualità del paesaggio

PER: prova che le esigenze ecologiche sono

rispettate

REst: regione d'estivazione SAU: superficie agricola utile

SPB: superficie per la promozione della

biodiversità

UFAG: Ufficio federale dell'agricoltura UFAM: Ufficio federale dell'ambiente

6.2 Modello per l'inoltro di misure regionali alla Confederazione

Il modello è disponibile sul sito Internet dell'UFAG, alla voce «Moduli».

Colture principali colorate

Breve descrizione

L'impianto di colture principali caratterizzate da una fioritura particolarmente intensa apporta colore e varietà al paesaggio aperto.

Esigenze in materia di gestione

- La superficie è di almeno 20 are per coltura principale.
- Le colture da granella devono essere raccolte.
- L'elenco delle colture riportato di seguito è esaustivo.
- Colture computabili (codice delle colture):
 - colza (526, 527, 590, 591)
 - soia (528)
 - girasole (531, 592)
 - lino (534)
 - fagioli e vecce per l'estrazione di granelli di (p.es. favette) (536)
 - piselli per l'estrazione di granelli (p.es. piselli proteici) (537)
 - lupini (538)
 - zucche per l'estrazione di olio (539)
 - ceci (540)
 - tabacco (541)
 - dorella coltivata (544)
 - ortaggi annuali di pieno campo (esclusi quelli destinati alla conservazione) (545)
 - ortaggi di pieno campo per la conservazione (546)
 - grano saraceno (548)
 - sorgo (580, 581)
 - piante aromatiche e medicinali annuali (p.es. nigella) e pluriennali (553, 706)

- colture per la produzione di sementi (525)
- maggesi fioriti (556)
 - maggesi da rotazione (557)
- striscia su superficie coltiva (559)
- papavero (566)
- cartamo (567)
- lenticchie (568)
- miscele di fagioli, vecce, piselli, ceci e lupini con cereali o camelina sativa (569)
- strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta (572)
- senape (573)
- quinoa (574)
- leguminose da foraggio per la produzione di sementi (631)

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU)

Aliquota di contribuzione massima (annuale)

500 fr./ha per coltura colorata a partire da 4 colture principali colorate 700 fr./ha per coltura colorata a partire da 5 colture principali colorate

Contributo massimo per azienda: 2500 franchi

Flora segetale (spontanea/autoctona o seminata)

Breve descrizione

La flora segetale, oltre ad apportare colore al paesaggio, promuove gli organismi utili e le api.

Esigenze in materia di gestione

- Nei siti con potenziale naturale per la flora segetale non devono essere effettuate semine.
- Per la semina vanno utilizzate sementi indigene e adatte al luogo.
- Deve essere visibile almeno una pianta in fiore per ogni m² (come p.es. papavero, fiordaliso o gittaione nelle colture campicole).
- Non è consentito l'impiego di erbicidi sulla superficie notificata.
- È necessario rispettare una quantità ridotta di sementi e ridurre di conseguenza la concimazione.
- È possibile notificare anche superfici parziali.
- La misura può essere combinata con fasce di colture estensive in campicoltura conformemente all'OPD.

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP) / Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU)

Aliquota di contribuzione massima (annuale)

Piantagione di alberi indigeni isolati e di alberi da frutto ad alto fusto nei campi

Breve descrizione

Gli alberi indigeni isolati e gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi conferiscono al paesaggio un aspetto caratteristico e offrono spazi vitali pregiati per uccelli e insetti.

Esigenze in materia di gestione

- La piantagione dei seguenti alberi dà diritto a un contributo:
 - specie di latifoglie indigene secondo l'elenco cantonale o l'elenco di AGRIDEA (altezza del tronco di almeno 1,2 m);
 - alberi da frutto ad alto fusto nei campi (conformemente all'OPD) con almeno tre rami laterali visibili.
- I giovani alberi devono essere piantati a regola d'arte (concimazione, irrigazione e tutore, se necessario) e protetti da animali al pascolo, topi e altri animali selvatici.
- La piantagione di nuovi alberi è possibile soltanto a partire da 10 metri di distanza dalla foresta.

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP) / Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU), superficie aziendale (SA)

Aliquota di contribuzione massima (una tantum)

250 fr./albero isolato e AFAC

Mantenimento e cura di alberi indigeni isolati

Breve descrizione

Gli alberi indigeni isolati conferiscono al paesaggio un aspetto caratteristico e offrono spazi vitali pregiati per uccelli e insetti.

Esigenze in materia di gestione

- La cura di alberi indigeni isolati dà diritto a un contributo (autodichiarazione; nessun certificato).
- L'altezza del tronco è di almeno 1,2 metri.
- La distanza da boschi e siepi è di almeno 10 metri.
- Se gli alberi sono distanti meno di 10 metri l'uno dall'altro, solo un albero ogni 10 metri dà diritto a un contributo.
- La cura degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi non dà diritto a un contributo nel quadro di questa misura.

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP) / Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU), superficie d'estivazione (SEst), superficie aziendale (SA)

Aliquota di contribuzione massima (annuale)

35 fr./albero

Piantagione di siepi

Breve descrizione

Le siepi sono strutture verticali che ravvivano il paesaggio. Offrono a un gran numero di animali selvatici riparo e protezione dai pericoli, una ricca fonte di nutrimento e un eccellente luogo di svernamento.

Esigenze in materia di gestione

- Piantagione in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze del contributo per il livello qualitativo II per le siepi di varie specie indigene di arbusti e alberi secondo l'elenco cantonale o l'elenco AGRIDEA delle specie indigene di arbusti e alberi adatte al luogo.
- La siepe deve essere protetta dal bestiame e dagli animali selvatici.
- L'adempimento delle esigenze del livello qualitativo II è confermato dal certificato del livello qualitativo II.
- I capiazienda presentano domanda al Cantone. Il Cantone può stabilire restrizioni e disciplina la procedura per la domanda.
- La cura della siepe è finanziata nel quadro di altre misure.

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP) / Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU)

Aliquota di contribuzione massima (una tantum)

7.50 fr./arbusto

Cura di siepi che non sono di tipo SPB

Breve descrizione

Anche le siepi che non adempiano le esigenze SPB ravvivano il paesaggio, proteggono le colture dal vento e fanno ombra. Hanno inoltre un valore tradizionale e sono utili per delimitare le particelle.

Esigenze in materia di gestione

- Deve trattarsi di una siepe non notificata come siepe di tipo SPB (siepe paesaggistica; codice 857).
- Devono essere utilizzate esclusivamente specie di arbusti e alberi secondo l'elenco cantonale o l'elenco AGRIDEA delle specie indigene di arbusti e alberi adatte al luogo.
- La siepe può essere una siepe bassa.
- La siepe non deve necessariamente presentare una fascia inerbita. È necessario rispettare una fascia tampone di 3 metri conformemente all'OPD.
- Le parti legnose devono essere opportunamente curate almeno ogni otto anni. La cura deve avvenire durante il riposo vegetativo. Deve essere effettuata per settori e in modo selettivo su un terzo al massimo della superficie.
- La siepe non deve essere adibita al pascolo.
- È possibile notificare soltanto la superficie alberata.

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU), superficie aziendale (SA)

Aliquota di contribuzione massima (annuale)

Contributo supplementare specifico del comprensorio

Breve descrizione

Determinate aree hanno presupposti particolarmente buoni per promuovere spazi vitali rari nonché specie animali e vegetali minacciate, per cui le misure su queste superfici ed elementi possono dare diritto a un contributo supplementare.

Esigenze

Il contributo supplementare è versato per misure su superfici ed elementi all'interno di una zona di promozione. La zona di promozione corrisponde a una zona prioritaria secondo la pianificazione tecnica dell'infrastruttura ecologica o a una base equivalente secondo il progetto e poggia su basi tecniche cantonali.

Orientamento della misura

Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU)

Aliquota di contribuzione massima (annuale oppure una tantum, a seconda se la misura è annuale o una tantum)

15 per cento del contributo supplementare su superfici ed elementi con CBRQP con orientamento BD

Predisposizione di stagni e pozze

Breve descrizione

I piccoli specchi d'acqua ospitano una flora specializzata e sono utilizzati da un gran numero di animali come spazi vitali per la riproduzione o come luogo di abbeveraggio. Gli specchi d'acqua svolgono anche una funzione di collegamento tra corsi d'acqua di maggiori dimensioni e altri spazi vitali seminaturali. Arricchiscono inoltre il paesaggio e attraggono chi è in cerca di svago.

Esigenze in materia di gestione

- Deve essere mantenuta una fascia tampone larga almeno 6 metri conformemente all'OPD.
- La dimensione minima dello specchio d'acqua è di 10 m²
- Occorre garantire che la predisposizione di questi elementi sulla superficie agricola utile sia conforme alla legge.
- Dopo la sua predisposizione, il piccolo specchio d'acqua viene classificato nella misura federale «Mantenimento e cura di stagni e pozze» e adempie le esigenze di questa misura.
- I capiazienda presentano domanda al Cantone. Il Cantone può stabilire restrizioni e disciplina la procedura per la domanda.
- Il servizio preposto alla natura e al paesaggio deve essere coinvolto nella procedura di autorizzazione
- Prima dell'inizio dei lavori, l'attuazione di questa misura deve essere concordata con il Comune.

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP) / Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU), superficie d'estivazione (SEst), superficie aziendale (SA)

Aliquota di contribuzione massima (una tantum)

50 per cento al massimo dei costi di realizzazione effettivi fino a concorrenza di 4000 franchi al massimo per oggetto

Mantenimento e cura di stagni e pozze

Breve descrizione

I piccoli specchi d'acqua ospitano una flora specializzata e sono utilizzati da un gran numero di animali come spazi vitali per la riproduzione o come luogo di abbeveraggio. Gli specchi d'acqua hanno anche una funzione di collegamento tra corsi d'acqua di maggiori dimensioni e altri spazi vitali seminaturali. Arricchiscono inoltre il paesaggio e attraggono chi è in cerca di svago.

Esigenze in materia di gestione

- La dimensione minima dello specchio d'acqua è di 10 m² (possono essere anche più stagni e pozze raggruppati).
- Deve essere mantenuta una fascia tampone larga almeno 6 metri conformemente all'OPD.
- I piccoli specchi d'acqua vengono mantenuti e curati.
- È possibile notificare al massimo 20 are per azienda.
- Gli specchi d'acqua non devono insabbiarsi.
- L'area circostante i piccoli specchi d'acqua deve essere utilizzata a scopo agricolo.

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP) / Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU), superficie d'estivazione (SEst), superficie aziendale (SA)

Aliquota di contribuzione massima (annuale)

SAU: 300 fr./oggetto; SEst e SA: 150 fr./oggetto

Creazione, mantenimento e cura di piccole strutture

Breve descrizione

Le piccole strutture offrono uno spazio in cui ritirarsi a un gran numero di animali che vivono in regioni agricole sfruttate in modo intensivo. Contribuiscono inoltre alla diversità del paesaggio.

Esigenze in materia di gestione

- La superficie di base deve essere di almeno 4 m².
- Esistono due categorie di piccole strutture
 - Categoria 1
 - Mucchi di rami / cumuli di pietre / mucchi di strame
 - L'altezza è di almeno 1 m.
 - Legno morto (caduto) derivante da legno duro
 - L'elemento strutturale deve essere alto o lungo almeno 1,5 m.
 - Cumulo di sabbia / spiazzo ricoperto di sabbia / affioramento roccioso
 - L'altezza è di almeno 0,5 m.
 - Gruppi di arbusti
 - Gli arbusti devono essere indigeni e almeno il 50 per cento del gruppo deve essere composto da specie spinose.
 - Sorgenti (sorgenti non captate o parzialmente captate con ambiente umido)
 - Le sorgenti non devono essere concimate.
 - L'abbeveratoio non deve essere posizionato direttamente presso la sorgente.
 - Almeno 20 m² dell'area umida devono essere recintati.
 - Questo elenco può essere completato con l'ausilio del Vademecum di AGRIDEA relativo alle strutture.
 - Le piccole strutture in questione (escl. le sorgenti) devono essere integrate annualmente con nuovo materiale.
 - Al confine con l'elemento strutturale (escl. per le sorgenti) deve essere presente una fascia tampone di almeno 3 metri sulla quale non vengono impiegati concimi e prodotti fitosanitari conformemente all'OPD.
 - Categoria 2
 - Salici capitozzati
 - I salici capitozzati devono essere regolarmente tagliati, cioè ogni 2-4 anni.
 - Albero morto (ancora in piedi)
 - L'elemento strutturale non deve essere notificato come albero da frutto ad alto fusto nei campi di tipo SPB.
 - Il diametro del tronco deve essere di almeno 20 cm.
 - L'elemento strutturale deve essere alto o lungo almeno 2 m.
 - Massi / massi erratici
 - La superficie è di almeno 2 m².

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP) / Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU), superficie aziendale (SA)

Aliquota di contribuzione massima (annuale)

Categoria 1: 75 fr./piccola struttura Categoria 2: 40 fr./piccola struttura

Se le strutture sono utilizzate per adempiere le esigenze dei contributi per la biodiversità del livello qualitativo II non sono finanziate mediante il CBRQP o questa misura.

Mantenimento e cura di muri a secco

Breve descrizione

I muri a secco sono vestigia di un paesaggio rurale che rischia di scomparire. Hanno però anche un grande valore ecologico: in uno spazio molto ristretto sono presenti ambienti caldi e freddi, asciutti e umidi, ombreggiati e soleggiati che rappresentano i più svariati spazi vitali.

Esigenze in materia di gestione

- Il muro a secco deve essere alto almeno 50 centimetri e lungo almeno 10 metri.
- Deve essere mantenuta una fascia tampone conformemente all'OPD.
- Possono essere notificati muri a secco con poche o senza fughe.
- Occorre evitare che cresca vegetazione tra le pietre; il muro a secco deve essere riconoscibile come elemento indipendente.
- La lotta contro le malerbe deve essere effettuata esclusivamente tramite il trattamento pianta per pianta.
- Le pietre cadute devono essere ricollocate al loro posto e le lastre di copertura che si sono spostate devono essere rimesse nella posizione giusta.
- I muri a secco che si trovano sul confine tra due aziende possono essere notificati una sola volta, i gestori devono mettersi d'accordo (p.es. notificarne metà ciascuno).

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP) / Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU), superficie d'estivazione (SEst), superficie aziendale (SA)

Aliquota di contribuzione massima (annuale)

500 fr./chilometro

Prati seminati con fiorume o semente prativa

Breve descrizione

I prati seminati con fiorume o semente prativa promuovono la biodiversità floristica e faunistica adeguata alle condizioni locali. Inoltre, gli elementi in fiore sono apprezzati dalla popolazione.

Esigenze in materia di gestione

I capiazienda presentano domanda al Cantone. Il Cantone può stabilire restrizioni e disciplina la procedura per la domanda.

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP) / Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU)

Aliquota di contribuzione massima (una tantum)

Prati seminati con sementi adeguate alla regione

Breve descrizione

I prati seminati con sementi adeguate alla regione consentono di conservare la varietà genetica e in particolare gli ecotipi regionali dei prati.

Esigenze in materia di gestione

- Se disponibili, per la semina devono essere utilizzate sementi adeguate alla regione.
- Nelle regioni in cui non sono disponibili sementi adeguate alla regione possono essere utilizzate miscele con ecotipi svizzeri.
- I capiazienda presentano domanda al Cantone. Il Cantone può stabilire restrizioni e disciplina la procedura per la domanda.

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP) / Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU)

Aliquota di contribuzione massima (una tantum)

Utilizzo scaglionato a livello di azienda

Breve descrizione

Nell'ambito dell'utilizzo scaglionato, una parte delle superfici prative di tipo SPB viene falciata dopo la data di sfalcio prevista dall'OPD. Lo sfalcio tardivo consente a un gran numero di specie animali di riprodursi e ai capiazienda di utilizzare le loro superfici prative di tipo SPB in momenti diversi e quindi di derogare alla data di sfalcio prevista dall'OPD in un quadro disciplinato.

Esigenze in materia di gestione

- Il 50 per cento al massimo [ha] della superficie prativa di tipo SPB notificata per l'utilizzo scaglionato può essere falciata prima della data di sfalcio prevista dall'OPD (utilizzo precoce).
- Almeno il 50 per cento [ha] della superficie prativa di tipo SPB notificata per l'utilizzo scaglionato deve essere falciata decisamente dopo la data di sfalcio prevista dall'OPD (utilizzo tardivo).
- Per la data di sfalcio si applica quanto segue: in caso di utilizzo precoce la superficie può
 essere falciata al massimo 21 giorni prima della data di sfalcio prevista dall'OPD; in caso di
 utilizzo tardivo la superficie deve essere falciata almeno 10 giorni dopo la data di sfalcio
 prevista dall'OPD. Su richiesta del Cantone, in casi debitamente motivati si può derogare a
 tali termini.
- A ogni sfalcio occorre tralasciare il 10 per cento di ogni superficie gestita in modo che siano disponibili fasce che consentono agli animali di ritirarsi.
- È vietato l'uso di falciacondizionatrici.
- La vegetazione tagliata deve essiccare al suolo (fieno essiccato al suolo).
- L'insilamento non è consentito.

Orientamento della misura

Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU)

Aliquota di contribuzione massima (annuale)

Contributo per azienda nel caso di una quota elevata di superfici ecologicamente pregiate

Breve descrizione

Le aziende che gestiscono una quota elevata di superfici ecologicamente pregiate rispetto alla superficie agricola utile promuovono la biodiversità in misura superiore alla media.

Esigenze

- Viene versato un contributo forfettario a ogni azienda che soddisfa almeno la quota di superfici ecologicamente pregiate.
- La quota minima da soddisfare dipende dalla zona agricola e corrisponde ai valori d'obiettivo OPAL (ZP: 10 %; ZC: 12 %; ZM I: 13 %; ZM II: 17 %; ZM III: 30 %; ZM IV: 45 %).
- Per avere diritto al contributo l'azienda deve conseguire i valori d'obiettivo OPAL in tutte le zone. Sono considerate soltanto le zone in cui l'azienda gestisce una superficie di almeno 2 ettari.

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP) / Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU)

Aliquota di contribuzione max. (annuale)

700 fr./azienda

Contributo per la consulenza aziendale globale

Breve descrizione

I capiazienda che usufruiscono di una consulenza aziendale globale sui temi della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio ricevono un contributo che copre il 50 per cento al massimo dei costi di consulenza. Sono sostenute le consulenze o gli elementi della consulenza che vanno oltre la consulenza obbligatoria.

Esigenze

- La consulenza deve:
 - avere luogo nell'azienda del capoazienda che partecipa alla consulenza;
 - riguardare l'intera azienda;
 - essere orientata alla biodiversità e alla qualità del paesaggio;
 - essere fornita da un esperto riconosciuto a livello cantonale.

Orientamento della misura

Qualità del paesaggio (QP) / Biodiversità (BD)

Tipo di superficie

Superficie agricola utile (SAU), superficie aziendale (SA)

Aliquota di contribuzione massima

50 per cento al massimo dei costi fino a concorrenza di 1000 franchi al massimo

6.4 Definizione di superfici ecologicamente pregiate

Sono considerate ecologicamente pregiate le superfici per la promozione della biodiversità (SPB) e le altre superfici sulla SAU.

SPB del livello qualitativo I

- a. Maggese fiorito
- b. Maggese da rotazione
- c. Striscia su superficie coltiva
- d. Fasce di colture estensive in campicoltura
- e. Terreni da strame
- f. Siepi, boschetti campestri e rivieraschi con bordo inerbito

SPB del livello qualitativo II

- a. Prati sfruttati in modo estensivo
- b. Prati sfruttati in modo poco intensivo
- c. Pascoli e pascoli boschivi sfruttati in modo estensivo
- d. Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
- e. Vigneti con biodiversità naturale

Altre superfici

- a. Strisce pluriennali per organismi utili conformemente all'OPD
- b. Superfici in inventari nazionali o regionali dei biotopi ai sensi degli articoli 18a e 18b LPN (nonché le loro zone tampone, se delimitate) con convenzioni per la protezione della natura nonché altre superfici con una convenzione per la protezione della natura.
- c. Superfici nell'ambito di zone prioritarie e aree centrali conformemente alla pianificazione tecnica Infrastruttura ecologica E con misure «biodiversità regionale»
- d. Altri tipi di superficie autorizzati computabili nel 7 o nel 3,5 per cento di SPB conformemente alla PER (ovvero il tipo di SPB 16 computabile sulla PER fino al 2027)
- e. Nel quadro dell'inoltro delle loro bozze di progetto i Cantoni possono presentare una domanda per altri tipi di superfici ecologicamente pregiate. La Confederazione le esamina nel processo di autorizzazione.

6.5 Glossario

Comprensorio parziale: per comprensorio parziale si intende un comprensorio con caratteristiche e obiettivi specifici, in cui determinate misure sono possibili, mentre altre non lo sono (p.es. nel comprensorio A sono possibili le misure 1, 7 e 13; nel comprensorio B le misure 2, 5 e 8). Per questi comprensori possono essere prese come modello le unità paesaggistiche dei progetti sulla qualità del paesaggio. Conformemente al modello di geodati minimo, questi comprensori non possono sovrapporsi (cfr. la documentazione del modello Superfici agricole, nella versione in vigore presumibilmente dal 01.01.2028 (Modello 153.9); disponibile da ottobre 2026 sul sito web dell'UFAG nella sezione sul CBRQP e dal 2028 sotto geodienste.ch).

Comprensorio del contributo supplementare: il comprensorio del contributo supplementare (denominato «tipo di comprensorio» o «classe» nel modello di geodati minimo) è stato sviluppato per la misura federale «Contributo supplementare specifico del comprensorio» nel quadro del summenzionato modello di geodati minimo. Soltanto le superfici e gli elementi che si trovano in un comprensorio di questo tipo possono ricevere il contributo supplementare specifico del comprensorio. Nel quadro del modello di geodati minimo è stabilito che questi comprensori possono sovrapporsi. Un comprensorio in cui le allodole ricevono un sostegno finanziario specifico, ad esempio, può sovrapporsi con uno in cui le lepri ricevono un sostegno finanziario specifico. È però possibile anche definire un tipo di comprensorio nel quale vengono promosse con un sostegno finanziario specifico entrambe le specie.

Aggiunta: dal profilo tecnico la classe «Comprensorio del contributo supplementare» può essere utilizzata anche nel caso di comprensori per la promozione di determinate specie o spazi vitali che si sovrappongono (analogamente ai comprensori di promozione nei progetti di interconnessione). In tal modo questi comprensori possono essere utili anche per la gestione delle misure. Ciò significa che non devono essere correlati a un sostegno finanziario maggiore.

Comprensorio del progetto: cfr. il punto 1.1